



COMUNE DI BIRORI – (NU)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via IV Novembre n. 4 – 08010 Birori (NU) – Tel. 0785/72002 – Fax 0785/72990

e-mail: servsociali@comune.birori.nu.it

pec: servizisociali@pec.comune.birori.nu.it

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di ludoteca comunale – servizio educativo e di attività socioeducative e di aggregazione per bambini, pre-adolescenti ed adolescenti – periodo dicembre 2016 – dicembre 2017
CIG Z761C2E8FA

ART. 01 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione di servizi socio-educativi così articolati:

- ❖ LUDOTECA COMUNALE;
- ❖ SERVIZIO EDUCATIVO
- ❖ ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI, PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI

Art. 02 caratteristiche del servizio

2.1 LUDOTECA COMUNALE

Il Servizio si pone come agenzia educativa che deve integrarsi con gli altri servizi nel territorio, deve avere una piena visibilità anche programmando attività esterne, creando opportunità di aggregazione e socializzazione rivolte ai minori.

Art. 2.1 articolazione del servizio

- la ludoteca è rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni e si svolgerà con frequenza trisettimanale dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- avrà decorrenza presumibilmente dal mese di dicembre 2016 e si interromperà per 1 mese nel periodo estivo, per poi riprendere a settembre e sino al mese di dicembre 2017. Il costo massimo presunto del servizio è pari ad euro 4.950,00 annui (iva esclusa) per 220 ore circa.

Le attività previste sono:

- attività ludico-motorie: gioco libero e guidato all'interno della ludoteca;
- uscite sul territorio: visite guidate, spiaggia day, visite a fattorie didattiche, organizzazione di manifestazioni esterne coinvolgenti la comunità (in occasione delle festività natalizie, carnevale etc) anche in collaborazione con le associazioni del territorio;
- laboratori tematici: organizzazione di laboratori creativi e tematici etc;

Operatori richiesti: ludotecario e/o animatore

2.2 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Il servizio integra le ore del Servizio educativo erogato in gestione associata, laddove non si riesca a evadere tutte le richieste e le ore non siano sufficienti. La finalità non è quella di creare un "doppione" ma di integrare e rafforzare il servizio esistente e di garantirne la continuità. L'obiettivo comune è sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo, lavorare in rete con le altre agenzie educative nel territorio, con il fine principale di sostenere e favorire il minore. Si svolgerà in orario extrascolastico e si prevedono un massimo di 250 ore annue per un costo totale presunto di euro 6.050,00 (iva esclusa).

2.2 Attività previste

- sostegno all'apprendimento e ai compiti;
- attività che sviluppino le autonomie personali;
- attività di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
- eventuale gestione dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98 che prevedano il servizio educativo se attivati in forma diretta qualora non siano presenti servizi erogati dal PLUS o non siano sufficienti;
- Sostegno alla genitorialità, consulenza alle famiglie con difficoltà nell'esercizio del loro ruolo educativo e/o con minori problematici;
- sostegno alla genitorialità a nuclei familiari multiproblematici;
- lavoro di rete in sinergia con i genitori, gli insegnanti, servizi sociali;

Il Servizio prevede le seguenti fasi operative:

- consulenza, esame del caso e presa in carico;
- avvio dell'intervento educativo (l'intervento dovrà essere svolto presso il domicilio dell'utente o in contesti idonei per il minore)
- monitoraggio e verifiche

Operatori richiesti: educatore professionale , psicologo con specializzazione ed esperienza specifica nel lavoro con famiglie e minori;

2.3 ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE

E' rivolto ai bambini e ragazzi di tutte le fasce d'età dai 3 ai 17 anni: prevede l'organizzazione di giornate e/o attività di animazione all'aperto/ laboratori etcc rivolte ai bambini e ragazzi delle varie fasce d'età, per un costo massimo presunto di euro 2.750,00, iva inclusa (compresi l'acquisto di materiali/prenotazioni di musei/ spese di trasporto, gite/escursioni etc etc..)

Per le attività di animazione è prevista una quota di contribuzione massima di euro 20,00 pro capite da definire dettagliatamente in base alle attività che si organizzeranno;

Operatori richiesti: Animatore e/o educatore e/o o altra figura professionale qualificata, sulla base dell'attività organizzata;

Il costo totale del servizio è pari ad euro 13.619,05, oltre l'Iva prevista per legge.

03. ORARI DEI SERVIZI:

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire la massima puntualità nell'osservanza degli orari d'apertura al pubblico e negli orari e giorni concordati in occasione delle attività che si programmeranno.

La ludoteca comunale dovrà essere aperta al pubblico per n. 6 ore settimanali per tutta la durata dell'anno salvo la chiusura di 1 mese nel periodo estivo. Tali ore di servizio andranno ripartite in 3 giorni di apertura settimanali in orario pomeridiano.

Nello specifico i giorni di apertura e gli orari saranno concordati tra le due parti al momento dell'avvio del servizio. Inoltre, tale orario potrà subire nel corso dell'appalto modifiche nella distribuzione dei giorni e delle ore (ad esempio orari invernali e orari estivi e/o in caso di manifestazioni, eventi culturali o altro, su esplicita richiesta dell'Amministrazione).

ART. 04 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è contemplato nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016- di cui agli artt. 140, 142, 143, disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Servizi di Istruzione e formazione), CPV 92331210-5.

L'aggiudicazione del servizio avverrà con procedura negoziata, secondo le modalità previste dall'art. 36 co. 2 del D. Lgs 50/2016, alle Ditte che hanno manifestato il proprio interesse a seguito di indagine di mercato.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggior punteggio dato dalla sommatoria dei punteggi spettanti all'offerta qualitativa e quello spettante dall'offerta economica, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, senza esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità punteggio si procederà mediante sorteggio. Saranno ammesse solo offerte in ribasso.

ART. 05 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di 12 mesi. 2017. Si presume l'avvio del servizio entro il mese di dicembre 2017.

L'importo complessivo dell'appalto, è pari ad € 13.619,05 esclusa IVA, e quindi € 14.300,00 iva inclusa;

Il budget per le varie attività potrà essere rimodulato in accordo con la Ditta aggiudicataria del servizio a seconda delle esigenze ravvisate e delle iniziative proposte, anche valutando proposte e/o richieste delle famiglie, nell'interesse dei minori e delle famiglie, principali destinatari del servizio;

ART. 06 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà:

- nei locali delle ex scuole elementari di Birori siti in via Vittorio Emanuele;
- a domicilio dell'utente a seconda del bisogno rilevato;
- all'aperto;
- nei luoghi programmati per le attività ludico –ricreative;

ART. 07 Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Gli operatori che espletano i servizi di cui trattasi per conto e nome della Ditta appaltatrice sono obbligati al segreto d'ufficio seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio. Essi sono altresì tenuti a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun caso sia di pregiudizio sotto gli aspetti psico – sociali degli utenti frequentanti i servizi di cui trattasi. L'aggiudicatario si impegna a richiamare, e se il caso a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irrepreensibile.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta:

- a. ad effettuare la prestazione con le modalità previste nel presente capitolato anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto;
- b. ad esibire entro dieci giorni dalla comunicazione concernente l'avvenuta aggiudicazione definitiva:
 - la polizza assicurativa di cui all'art 7, a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali. La produzione della polizza assicurativa non esonera la responsabilità dell'Impresa appaltatrice nel caso in cui la propria responsabilità eccedesse i massimali, per la parte eccedente gli stessi;
 - l' attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che saranno precisate nella lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
 - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art.6.

Qualora l'impresa non ottemperi alle disposizioni su specificate, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8 Sostituzioni

Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di quell'operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudiziali.

Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito definitivamente o temporaneamente per altri motivi, la Ditta dovrà richiedere in forma scritta l'autorizzazione al Servizio Sociale per reintegrare il personale necessario con altri soci o lavoratori dipendenti, regolarmente assunti, in possesso del titolo professionale e con almeno pari esperienza lavorativa degli operatori designati per il servizio.

Per ogni operatore che subentra la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale i dati anagrafici, il titolo di studio, le qualifiche ed il curriculum formativo e professionale.

Art. 9 Controlli

L'Amm.ne comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi ogni qualvolta lo riterrà opportuno. La Ditta dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazione, al fine di non interrompere l'equilibrio che s'instaura tra operatori e utenti. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente per un periodo superiore ad un mese, la Ditta dovrà darne urgente comunicazione scritta al Servizio Sociale, impegnandosi a reintegrare il personale necessario con altro operatore provvisto degli stessi requisiti. Per ogni operatore del quale si avvarrà, la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale nome e qualifica all'atto dell'immissione in servizio. Il servizio sociale provvederà a valutarne l'idoneità ed a dare il consenso.

Allo stesso Servizio Sociale la Ditta dovrà anche trasmettere curriculum professionale, documentazione attestante la qualifica professionale, per ogni operatore utilizzato.

Art. 10 Interruzione dei Servizi

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 11 Penalità

Qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempienze o abusi riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale compresa tra € 50,00 e € 100,00 per ogni ipotesi di inadempimento o abuso.

L'importo delle penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all'appaltatore, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Nel caso le prestazioni non vengano comunque eseguite, in alternativa alla detrazione del prezzo corrispondente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell'Impresa, nel caso dovessero verificarsi : - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'Impresa appaltatrice, nonostante diffide dell'Amministrazione; - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale dei servizi affidati; - impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Art. 12 Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta non intenda accettare l'assegnazione sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

Art. 13 Cauzione provvisoria e definitiva

I concorrenti sono tenuto a fornire garanzia provvisoria , a corredo dell'offerta presentata, del 2% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. All'atto del contratto l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs. 50/2016, dovrà costituire, a garanzia dell'esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità indicate dall'art. 93 sopra citato. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.2008. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria per l'esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 14 Assicurazioni

Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.

A tal fine la Ditta si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori, o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo di rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'Assicurazione dovrà essere attivata anche in favore degli iscritti alle attività e ai servizi.

La Ditta dovrà contrarre detta polizza assicurativa esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, alla data della stipula del contratto.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

Art. 15 Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, diritti di segreteria, ecc..., comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta.

Art. 16 Rispetto delle normative vigenti

La Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali, con quelle poste in atto dal Committente. La Ditta dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 17 Applicazioni contrattuali

La Ditta dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Art. 18 Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

La Ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. La Ditta dovrà osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune, dei quali verrà idoneamente informato.

Art. 19 Diritto di controllo del Comune

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta, alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato Speciale.

Art. 20 Organi preposti al controllo e verifica

L' organismo preposto al controllo è l'assistente sociale del Comune (Responsabile del procedimento).

Art. 21 Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità

La Ditta nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura indicata nel precedente art. 11, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento sono notificate alla Ditta in via amministrativa.

Art. 22 Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune risolvere il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - interruzione del servizio senza giusta causa; - inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di Regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato; - Concessione di subappalto totale o parziale dei servizi.

Art. 23 Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta ad un giudice ordinario.

Art. 24 Trattamento Dati sensibili

All'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del Decreto leg.vo 30.06.2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale

Art. 25 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente. Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 26 Richiamo normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Puligheddu